

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1628/2008/TS - Mancata registrazione di una denuncia come denuncia per infrazione

Decisione

Caso 1628/2008/TS - Aperto(a) il 23/07/2008 - Decisione del 17/09/2009

Il denunciante, che rappresenta una ONG ambientalista lituana, denunciava alla Commissione il mancato rispetto da parte della Lituania delle direttive CE per l'applicazione della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni. L'indagine del Mediatore riguardava la presunta inadempienza della Commissione quanto alla registrazione della lettera del denunciante dell'8 aprile 2008 come "denuncia per infrazione".

In seguito all'avvio dell'indagine da parte del Mediatore, la Commissione registrava come denuncia la comunicazione del denunciante e riconosceva il ritardo nella registrazione iniziale. La Commissione forniva inoltre le informazioni richieste dal denunciante.

A parere del Mediatore la mancata registrazione della denuncia da parte della Commissione non era in linea con le garanzie procedurali concernenti il trattamento delle denunce per infrazione di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.), costituendo pertanto un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, tenuto conto che la Commissione aveva soddisfatto la richiesta del denunciante registrando la denuncia nel corso dell'indagine e aveva informato il denunciante delle misure adottate, il Mediatore ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori indagini.

Il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione in cui rileva che la Commissione, applicando i criteri illustrati nella sua comunicazione, potrebbe distinguere chiaramente il processo di identificazione, registrazione e accusa di ricevuta delle denunce dal processo relativo all'assunzione di una decisione in merito al trattamento delle singole denunce. La Commissione potrebbe notificare tempestivamente al denunciante l'avvenuta registrazione della sua denuncia



e impegnarsi a informarlo entro un limite di tempo determinato, che non dovrebbe essere superiore a due mesi, della procedura che applicherà per svolgere indagini in merito alla denuncia. Ove questa non venga fatta oggetto di indagine, andrebbero fornite le motivazioni relative. La Commissione è stata invitata a rispondere a tale osservazione entro sei mesi.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Nel luglio 2001, la Lituania ha ratificato la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la convenzione di Aarhus) e nel maggio 2004 ha aderito all'Unione europea. La Comunità europea è parte della convenzione dal maggio 2005 [1].

2. Nel 2003 sono state adottate due direttive relative al primo e al secondo "pilastro" della convenzione di Aarhus.

- Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [2]; e
- Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio [3] per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

Tali direttive dovevano essere attuate nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE rispettivamente entro il 14 febbraio e il 25 giugno 2005.

3. L'8 aprile 2008, il denunciante, che rappresenta un'organizzazione non governativa con sede in Lituania, ha denunciato alla Commissione europea che la Lituania non aveva rispettato le suddette direttive e la stessa convenzione di Aarhus. Ha inoltre fatto riferimento a una serie di presunti errori di traduzione nella versione lituana della convenzione di Aarhus.

4. Per quanto riguarda la presunta inosservanza delle direttive dell'UE da parte della Lituania, la Commissione ha informato il denunciante dell'esistenza di uno studio dettagliato della legislazione nazionale lituana che recepisce le direttive 2003/35/CE [4] e 2003/4/CE [5], che dovrebbe essere completato alla fine del 2008. Se fosse accertato che le disposizioni delle direttive summenzionate sono state recepite in modo incompleto e/o errato nella legislazione lituana, la Commissione adotterebbe le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto comunitario. La Commissione ha informato il denunciante che le sue lettere sarebbero state conservate come riferimento per valutare la conformità della legislazione lituana.

5. Per quanto riguarda la presunta traduzione errata della convenzione di Aarhus in lituano, la Commissione ha informato il denunciante che una lettera, datata 23 aprile 2008, delle autorità lituane, suggeriva che la convenzione di Aarhus non fosse stata tradotta correttamente e che la traduzione avrebbe dovuto essere corretta. La Commissione ha sottolineato che, poiché la convenzione di Aarhus è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione del



Consiglio [2005/370/CE], la Lituania dovrebbe presentare proposte al Consiglio in merito alla correzione degli errori di traduzione nella convenzione di Aarhus e nella relativa legislazione comunitaria. La Commissione ha concluso che esaminerà la questione della traduzione e ne analizzerà le implicazioni pratiche in un contesto più ampio.

OGGETTO DELL'INDAGINE

6. Il 6 giugno 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore perché non era soddisfatto della risposta della Commissione e riteneva che la Commissione non avesse trattato correttamente la sua denuncia.

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse:

La Commissione ha erroneamente ommesso di registrare la lettera del denunciante dell'8 aprile 2008 come denuncia di infrazione e ha erroneamente ommesso di informare il denunciante in merito ai motivi di tale mancata registrazione.

Il Mediatore ha inoltre avviato un'indagine sulle seguenti affermazioni:

La Commissione dovrebbe registrare la lettera del denunciante dell'8 aprile 2008 come denuncia di infrazione, conformemente alla sua comunicazione COM/2002/141 definitivo.

L'INCHIESTA

8. Il 23 luglio 2008 il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione. La Commissione ha formulato il suo parere, che è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante non ha presentato osservazioni.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. L'accusa che la Commissione abbia erroneamente ommesso di registrare la lettera del denunciante dell'8 aprile 2008 come denuncia di infrazione e abbia erroneamente ommesso di informare il denunciante in merito ai motivi di tale mancata registrazione

Argomenti presentati al Mediatore

9. Nel suo parere, la Commissione ha riconosciuto che vi era stato un ritardo nella registrazione iniziale della denuncia, ma ha affermato che le lettere del denunciante erano state ora registrate nell'EU PILOT [6] e che erano state richieste informazioni al governo lituano. La Commissione



ha osservato che ciò dovrebbe almeno garantire una risposta iniziale rapida da parte delle autorità interessate, in attesa di ulteriori informazioni da parte del denunciante.

10. Il 20 novembre 2008 la Commissione ha scritto per informare il denunciante che la sua denuncia era stata registrata. Ha spiegato di aver recentemente convenuto, con un certo numero di Stati membri, di migliorare la velocità e l'efficienza del processo di scambio di informazioni e di risoluzione dei problemi utilizzando EU PILOT, che mira a fornire ai denunciati una risposta completa da parte delle autorità degli Stati membri il più rapidamente possibile, entro un termine di dieci settimane. La Commissione ha chiesto al denunciante di dichiarare se ha accettato di far comunicare la propria identità alle autorità dello Stato membro interessato. Ha inoltre informato il denunciante che i lavori in materia sarebbero proseguiti solo quando tali informazioni saranno state ricevute. Se il denunciante accetta di rivelare la propria identità, l'autorità dello Stato membro interessato risponderà direttamente, inviandone copia alla Commissione. Il denunciante sarebbe quindi informato delle conclusioni della Commissione. Dal parere della Commissione risulta che il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta entro il 6 febbraio 2009.

11. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato di non aver inizialmente registrato la corrispondenza del denunciante come denuncia perché a) stava studiando la pertinente legislazione lituana e b) le preoccupazioni del denunciante non erano state espresse in modo sufficientemente chiaro e dettagliato. La Commissione ha osservato di aver informato il denunciante dello studio dettagliato in corso della legislazione nazionale lituana che recepisce le direttive 2003/35/CE e 2003/4/CE e che le lettere del denunciante sarebbero state conservate per riferimento, in attesa di una valutazione completa della conformità della legislazione lituana. Con lettera del 23 giugno 2008, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari al denunciante per consentirle di effettuare una valutazione approfondita della corrispondenza. Al denunciante è stato chiesto di specificare quali disposizioni della direttiva erano state erroneamente applicate o recepite nel diritto nazionale e di fornire informazioni o documenti fattuali più specifici a sostegno della sua affermazione. Alla data del parere della Commissione, il denunciante non aveva ancora risposto.

Valutazione del Mediatore

12. L'articolo 226 del trattato CE conferisce generalmente alla Commissione il potere di affrontare le violazioni del diritto comunitario commesse dagli Stati membri:

" Se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato un obbligo previsto dal presente trattato, emette un parere motivato sulla questione dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni".

13. Le garanzie procedurali relative al trattamento da parte della Commissione delle denunce di infrazione figurano nella "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario [7]" ("comunicazione della Commissione").



14. Il punto 3 della comunicazione della Commissione stabilisce la regola di base per la registrazione delle denunce. Ai sensi del punto 3, primo comma,

"[una] corrispondenza che può essere oggetto di indagine come denuncia è registrata nel registro centrale delle denunce conservate dal Segretariato generale della Commissione. "

15. L'elenco esaustivo delle eccezioni alla regola di base è contenuto al punto 3, secondo comma, della comunicazione della Commissione.

" La corrispondenza non è investigabile come denuncia da parte della Commissione e non è pertanto registrata nel registro centrale dei reclami se:

—è anonimo, non mostra l'indirizzo del mittente o mostra un indirizzo incompleto;

—non fa riferimento, esplicitamente o implicitamente, ad uno Stato membro al quale possono essere imputate misure o prassi contrarie al diritto comunitario;

denuncia gli atti o le omissioni di una persona o di un ente privato, a meno che la misura o la denuncia non riveli il coinvolgimento delle autorità pubbliche o sostenga la loro mancata azione in risposta a tali atti o omissioni. In tutti i casi, la Commissione verifica se la corrispondenza rivela comportamenti contrari alle regole di concorrenza (articoli 81 e 82 del trattato CE);

—non presenta un reclamo;

—espone un reclamo nei confronti del quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente, che deve essere comunicata al denunciante;

denuncia un reclamo che chiaramente esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario"

16. Il punto 4 della comunicazione della Commissione prevede che, in caso di applicazione di una o più delle eccezioni di cui al punto 3, secondo comma, il corrispondente ne sia informato mediante lettera ordinaria:

" Se i servizi della Commissione decidono di non registrare la corrispondenza come denuncia, ne informano l'autore con lettera ordinaria che espone uno o più dei motivi di cui al punto 3, secondo comma".

17. Il punto 8 della comunicazione della Commissione prevede un termine generale di un anno per l'indagine della Commissione sulle denunce di infrazione.

" Di norma, i servizi della Commissione esamineranno le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di chiudere il caso entro un termine massimo di un anno dalla data di registrazione della denuncia da parte del Segretariato generale. "

18. Inoltre, conformemente al punto 4.2.1 del manuale interno della Commissione sulle



procedure di controllo dell'applicazione del diritto comunitario [SEC(2005)254/5] [8] ,

" 4.1.2 Registrazione

L'approccio scritto che denuncia misure o pratiche contrarie al diritto comunitario negli Stati membri deve essere esaminato entro un mese dalla decisione di qualificarlo come reclamo [...]".

19. La Commissione ha riconosciuto che vi era stato un ritardo nella registrazione iniziale della denuncia, ma, per garantire ulteriori indagini sulle questioni sollevate dal denunciante, le lettere erano state registrate nell'EU PILOT e erano state richieste informazioni al governo lituano.

20. Il Mediatore si compiace del fatto che, nel corso della presente indagine, la Commissione abbia registrato la corrispondenza del denunciante come denuncia e che tali informazioni siano state richieste al governo lituano.

21. Il Mediatore non ritiene validi e adeguati i motivi esposti nel parere della Commissione per non registrare inizialmente la corrispondenza come una denuncia. In primo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di registrare la corrispondenza come denuncia, il fatto che la Commissione stesse studiando la normativa lituana è irrilevante. In secondo luogo, il Mediatore non concorda sul fatto che le preoccupazioni del denunciante non siano state espresse in modo sufficientemente chiaro e dettagliato e osserva che la Commissione non ha contattato il denunciante per informarlo che la sua corrispondenza non era chiara. In ogni caso, il punto 4 della comunicazione della Commissione precisa che l'autore deve essere informato se la Commissione ritiene che possano applicarsi una o più delle eccezioni di cui al punto 3, secondo comma.

22. Il Mediatore ritiene che la mancata registrazione da parte della Commissione della corrispondenza del denunciante dell'8 aprile 2008 non fosse in linea con le garanzie procedurali enunciate nella comunicazione della Commissione. In tale contesto, il Mediatore osserva che la tempestiva registrazione delle denunce è particolarmente pertinente in considerazione del termine di un anno summenzionato, previsto al punto 8 della comunicazione della Commissione, per l'adozione di una decisione su come procedere alla denuncia.

23. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione ha ora registrato la denuncia, soddisfacendo così la richiesta del denunciante, e ha informato il denunciante delle misure investigative adottate, il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini. Egli, tuttavia, presenterà un suggerimento costruttivo alla Commissione nell'ulteriore osservazione che segue, sulla base della notevole esperienza che ha accumulato nel trattare le denunce dei cittadini.

Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con le seguenti conclusioni: per quanto riguarda l'asserzione del denunciante, non sono giustificate



ulteriori indagini; per quanto riguarda la richiesta del denunciante, essa è stata risolta dall'istituzione.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Applicando i criteri enunciati nella comunicazione del 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario, la Commissione potrebbe chiaramente separare (a) il processo di identificazione, registrazione e riconoscimento delle denunce da b) il processo di decisione sulle modalità di trattamento di ciascuna denuncia. La Commissione potrebbe informare tempestivamente il denunciante che la sua denuncia è stata registrata e impegnarsi a informare il denunciante entro un termine stabilito, che non dovrebbe superare i due mesi, della procedura che utilizzerà per indagare sulla denuncia. Se la denuncia non sarà esaminata, dovrebbero essere indicati i motivi per non farlo.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 17 settembre 2009

[1] La decisione 2005/370/CE relativa alla conclusione della convenzione di Aarhus da parte della CE è stata adottata il 17 febbraio 2005.

[2] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[3] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[4] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[5] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[6] EU PILOT è un progetto pilota volto a gestire rapidamente le denunce presentate alla Commissione in merito a violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri.

[7] Com(2002) 141 def.

[8] La Commissione europea ha fornito una copia del manuale interno (SEC(2005)254/5) con il parere emesso nel corso della presente indagine.